

**Avv. Nicola Maglione**

Via Caracciano n.6 – 82011 Airola (Bn)

PEC: avvnicolamaglione@puntopec.it – partita IVA 00863200622

Tel. 0823 - 713439 - Tel.Pers. 335 - 8384991

**TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA – SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 CPC CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 669**

**BIS E SEGUENTI CPC E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX**

**ART.151 CPC**

**PER**

**Maglione Nicola**, nato ad Airola (BN) il 5/09/1962 e residente in Airola (BN) alla Via Murata n.25, c.f. MGLNCL62P05A110O, avvocato del Foro di Benevento, rappresentato e difeso da se stesso c.f.MGLNCL62P05A110O ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Airola /BN) alla Via Caracciano n.6. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all' indirizzo PEC *avvnicolamaglione@puntopec.it* e/o in alternativa le sole comunicazioni al numero di fax 0823-713439

**CONTRO**

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A domiciliato per legge presso l' Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Viale delle Brigate Partigiane n. 2

**&&&&&**

Il ricorrente è docente, a tempo indeterminato, di scuola secondaria di secondo grado, assegnato presso l' I.T.I.S. Capellini – Sauro di La Spezia classe di concorso A046 scienze giuridiche ed economiche – (ex A019 discipline giuridiche ed economiche), dove è stato trasferito in seguito alla ultima mobilità, alla quale ha dovuto partecipare, per cercare in qualche modo di avvicinarsi il più possibile alla sua residenza, poiché i lunghi e

TRIBUNALE DELLA SPEZIA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

16 OTT. 2017

Il Direttore Amministrativo  
Angela Barenco

*Avv. Nicola Maglione*

*Via Caracciano n.6 – 82011 Airola (Bn)*

PEC: avvnicolamaglione@puntopec.it – partita IVA 00863200622

Tel. 0823 - 713439 - Tel.Pers. 335 - 8384991

continui viaggi tra nord e sud Italia hanno peggiorato lo stato di salute del ricorrente, aggravando le patologie, di cui lo stesso già era afflitto

Il ricorrente, vincitore del concorso abilitante del 1990 per la classe A019 ed inserito nella GAE - Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Via San Giovanni in Corte - Napoli, nell' agosto del 2015 presentava domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzione, di cui alla L. 107/2015


All'esito, veniva assunto a tempo indeterminato dal Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi dell'art.1 comma 98 lett. C) della suddetta legge, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 per la classe A019

Provvisoriamente veniva assegnato alla provincia del Verbano-Cusio.Ossola e per l' anno scolastico 2015/2016 prestava servizio a partire dal 1 luglio 2016 (avendo formulato richiesta di rinvio della presa di servizio fino al 30/6/2016) presso Istituto Alberghiero "Maggia" di Stresa (cfr. contratto del 22/04/2016)

In data 20.05.2016 il ricorrente presentava domanda per l' assegnazione della sede definitiva, indicando - come previsto nella ordinanza ministeriale n. 241/2016 - l'ordine delle proprie preferenze tra 100 ambiti su tutto il territorio nazionale e fino a 100 province

In data 20/06/2016 l' Ufficio Scolastico Provinciale del Verbano-Cusio.Ossola notificava la domanda con i dati, che sarebbero stati considerati ai fini della mobilità riconoscendo al ricorrente 21 punti (Punteggio base 15 + Punteggio aggiuntivo 6 per il comune ricongiungimento)

**Il professore Nicola Maglione è stato danneggiato dal comportamento dell'Amministrazione Pubblica resistente**



## **Avv. Nicola Maglione**

Via Caracciano n.6 – 82011 Airola (Bn)

PEC: [avvnicolamaglione@puntopec.it](mailto:avvnicolamaglione@puntopec.it) – partita IVA 00863200622

Tel. 0823 - 713439 - Tel.Pers. 335 - 8384991

A seguito delle operazioni di mobilità, con atto del 13.08.2016, inviato via e-mail, il MIUR comunicava al ricorrente che lo stesso **aveva ottenuto L'AMBITO Piemonte 0025 e dopo aver presentato Curriculum Vitae agli Istituti secondo il processo di individuazione delle Competenze il 31/08/2016 riceveva l'assegnazione su Sede Scolastica, presso Istituto Alberghiero "Maggia" di Stresa, a mezzo e-mail che si produce**

Il ricorrente in data 17/08/2016 ha formulato tempestivamente richiesta di tentativo di Conciliazione ai sensi dell' art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007 per erronea assegnazione della sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per l' A.S. 2016/2017, indicando gli stessi docenti sotto riportati, che lo avevano scavalcato pur avendo un punteggio inferiore, il tutto a mezzo PEC inviata all' U.S.R. Campania ed altra PEC inviata all' U.S.T. per la Provincia di Caserta, ma senza esito non avendo ricevuto alcuna risposta

**L' esito della procedura di mobilità 2016/2017 nei confronti del ricorrente è errato ed illegittimo**, perché alcuni docenti con punteggio inferiore sono stati assegnati alla Provincia di Caserta, Ambito 0005 che costituiva la 2° scelta del ricorrente; Ambito 07 che costituiva la 4° scelta; Ambito 0009 che costituiva la 6° scelta, mentre lui è stato assegnato alla Provincia del V.B.O. che costituiva la sua 68° scelta, e tale errore ed illegittimità, ha compromesso in modo grave ed irreparabile il percorso lavorativo attuale del ricorrente per i seguenti

### **MOTIVI**

**Violazione dell'art. 6, CCNI del 08.04.2016, che prevedeva:**

#### ART. 6 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale per l' A.S. 2016/2017 si collocano in quattro distinte fasi:

##### FASE A

1. Gli assunti entro il 2014/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' A.S. 2015/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 2015/16 otterranno la **sede definitiva, in una scuola** degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il nell' A.S. 2015/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 2015/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

##### FASE B

1. Gli assunti entro l' A.S. 2014/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. **Gli assunti nell' A.S. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l' ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia.** L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

## *Avv. Nicola Maglione*

*Via Caracciano n.6 – 82011 Airola (Bn)*

*PEC: [avvnicolamaglione@puntopec.it](mailto:avvnicolamaglione@puntopec.it) – partita IVA 00863200622*

*Tel. 0823 - 713439 - Tel.Pers. 335 - 8384991*

### FASE C

1. Gli assunti nell' A.S. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

### FASE D

1. Gli assunti nell' A.S. 2015/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 2015/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità **nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti**. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30

**Il ricorrente**, assunto in fase C e proveniente da GAE, **rientrava – ex art. 6 CCNI e successiva O.M. 241/16 - nella fase C della mobilità**, da svolgersi sui posti residuati all'esito dei movimenti di cui alle precedenti fasi A e B

**La fase D** della mobilità, invece, poteva essere richiesta da docenti assunti in momenti diversi rispetto alla ricorrente, ma solo **nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le assegnazioni spettanti ai docenti precedenti, provenienti da fasi A, B e C.**

**Avv. Nicola Maglione**

Via Caracciano n.6 - 82011 Airola (Bn)

PEC: avvnicolamaglione@puntopec.it - partita IVA 00863200622

Tel. 0823 - 713439 - Tel.Pers. 335 - 8384991

Avvenendo la procedura di mobilità in ordine di fasi, nessun docente partecipante alla fase D - che avrebbe dovuto svolgersi, si ripete, **dopo l'esaurimento della precedente fase C (trasferimento su tutti i posti disponibili degli abiti nazionali)** - avrebbe potuto scavalcare quelli partecipanti alla fase C, come il ricorrente.

A)Così però non è stato, difatti **riguardo alla FASE C** il prof. Nicola Maglione si è visto scavalcare, negli ambiti territoriali Campania Provincia di Caserta - da lui indicati come quinta e sesta preferenza - dai seguenti docenti A019 (attuali A046), assegnati al posto del ricorrente agli ambiti sotto riportati

Bottalico Nicola nato il 29/11/1975 Campania Ambito 0009 con punti 12  
Cantile Giancarlo nato il 14/10/1978 Campania Ambito 0008 con punti 0  
Renga Tonia nata il 1/2/1975 Campania Ambito 0008 con punti 13  
Russo Nicola nato il 8/6/1984 Campania Ambito 0008 con punti 13  
Esposito Teresa nata il 1/5/1966 Campania Ambito 0008 con punti 15

I predetti docenti, pur rientrando nella medesima fase C, hanno ottenuto l'assegnazione proprio negli Ambiti della Provincia di Caserta. **(nominativi riportati a pag.5 del documento allegato dei bollettini di trasferimenti provinciali ed interprovinciali assegnazione sede definitiva - Scuola Secondaria di II grado A.S.2016-17)**

B) **La fase D** della mobilità, invece, poteva essere richiesta da docenti assunti in momenti diversi rispetto al ricorrente, ma solo **nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo l'esaurimento delle assegnazioni precedenti ai partecipanti alle fasi A, B e C.**

## **Avv. Nicola Maglione**

Via Caracciano n.6 – 82011 Airola (Bn)

PEC: avvnicolamaglione@puntopec.it – partita IVA 00863200622

Tel. 0823 - 713439 - Tel. Pers. 335 - 8384991

Avvenendo la procedura di mobilità in ordine di fasi, nessun docente partecipante alla fase D - che avrebbe dovuto svolgersi, si ripete, **dopo l'esaurimento della precedente fase C (trasferimento su tutti i posti disponibili degli abiti nazionali)** - avrebbe potuto scavalcare quelli partecipanti alla fase C, come il ricorrente.

Così però non è stato, poiché il ricorrente prof. Maglione si è visto scavalcare, nell'ambito territoriale Campania Ambito 0013 - da lui indicato come undicesima preferenza - dal prof. Oreste Fabio Fontana (FNTRTF69P23B07719) che, pur rientrando nella successiva fase D, ha ottenuto l'assegnazione proprio nel suddetto ambito. *(documento allegato ultima riga dell'evidenziato in verde dei bollettini di trasferimenti provinciali ed interprovinciali)*

Tale assegnazione è avvenuta in evidente contrasto con il disposto degli artt. 2 e 6 CCNI 2016, che impongono di tenere conto delle preferenze espresse dai docenti, che partecipano alla fase precedente, prima di passare all' esame di quelle richieste dai docenti che partecipano alla fase successiva.

**Sulla base di quanto sopra, già il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como, con ordinanza del 28 novembre 2016, si è espresso favorevolmente alle ragioni dei partecipanti alla fase C della mobilità, dichiarando che il MIUR doveva tener conto della priorità di questa fase rispetto alla D e sospendendo l'efficacia delle assegnazioni ottenute dai docenti in violazione di tale criterio.**

**Dello stesso tenore è l' ordinanza del Tribunale di Vercelli del 03.01.2017.**

## *Avv. Nicola Maglione*

*Via Caracciano n.6 – 82011 Airola (Bn)*

PEC: avvnicolamaglione@puntopec.it – partita IVA 00863200622

Tel. 0823 - 713439 - Tel.Pers. 335 - 8384991

### **1. Disparità di trattamento -illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l' A.S. 2016/2017 dell'08.04.16 ed illegittimità dell'O.M. n. 241 di pari data.**

Il CCNI sulla mobilità docenti per l' A.S. 2016/2017 dell' 8/04/16 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione, **ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 e quelli, come il ricorrente, provenienti dalla GAE.**

Tale disparità di trattamento non trova fondamento nella L.107/2015, che – all'art. 1, comma 108, prevede che <... i docenti di cui al comma 96 lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c), ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2016/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...>. **Non vi è, dunque, alcuna differenza in ordine alla assegnazione della sede definitiva i docenti provenienti dalla Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE.**

Invece il CCNI e l' O.M del 08/04/2016 hanno introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i docenti, introducendo due fasi distinte e progressive e privilegiando così illegittimamente gli assunti dalle G.M. 2012.

Infatti l'art. 6 del CCNI del 2016 e l'O.M. di pari data dispongono – **diversamente** da quanto previsto nella L. 107/2015) che gli assunti nell' A.S. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti dalle GM del concorso 2012 indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della **Provincia**

## **Avv. Nicola Maglione**

Via Caracciano n.6 – 82011 Airola (Bn)

PEC: avvnicolamaglione@puntopec.it – partita IVA 00863200622

Tel. 0823 - 713439 - Tel.Pers. 335 - 8384991

**di attuale nomina** mentre gli assunti nell' A.S. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE indicheranno 100 ambiti di **tutto il territorio nazionale**.

Così facendo solo ai primi, provenienti da GM concorso 2012 e, cioè, **da un concorso successivo**, è stata assicurata la scelta della sede definitiva tra gli ambiti della provincia di assunzione (spesso coincidente con quella di residenza), mentre i secondi - provenienti da GAE come il ricorrente - pur essendo in possesso di abilitazione all'insegnamento da 22 anni prima vengono inspiegabilmente costretti a chiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai primi, **indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità**.

Le evidenti disparità di trattamento sono state stigmatizzate da diverse pronunce e sulla scia dell'orientamento del Tribunale di Roma, seguito anche da quello di Pavia, con sentenza del 27 giugno, **il Tribunale del lavoro di Ravenna ha ribadito l'illegittimità dell'accantonamento dei posti per la mobilità prevista in favore degli idonei del concorso bandito nel 2012** già collocati nelle Graduatorie di Merito.

Il Giudice del lavoro di Ravenna, condividendo le tesi difensive dell'avv. Dino Caudullo ha rilevato che "le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo

## *Avv. Nicola Maglione*

*Via Caracciano n.6 – 82011 Airola (Bn)*

*PEC: avvnicolamaglione@puntopec.it – partita IVA 00863200622*

*Tel. 0823 - 713439 - Tel.Pers. 335 - 8384991*

l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi”

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come il ricorrente, risultava collocato nella GAE dal 1990, **ben 25 anni**, con legittima aspettativa all' assunzione ordinaria su posto comune ex art. 399 del D.lgs n. 297/1994.

Il ricorrente, dunque, è stato penalizzato anche rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012 che, pur con punteggio inferiore o – a parità di punteggio – aventi minore età, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede

B) Tanto è più evidente e palese, con alla mano i bollettini di trasferimento dove i docenti, sopra indicati, vengono assegnati illegittimamente agli ambiti Campania 0008 e 0009 in luogo del ricorrente

**Altra situazione palesemente pregiudizievole è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti nell' A.S. 2014/2015.**

Infatti l' art. 6 del CNMI del 2016 sopra riportato dispone che costoro partecipano *nel limite numerico di posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A e, se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto.*



## *Avv. Nicola Maglione*

*Via Caracciano n.6 – 82011 Airola (Bn)*

PEC: *avvnicolamaglione@puntopec.it* – *partita IVA 00863200622*

*Tel. 0823 - 713439 - Tel.Pers. 335 - 8384991*

Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.”

Ciò, tuttavia, non trova riscontro **nell' art. 1 comma 108 della L. 107/15**, laddove si legge che **<per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15**. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'art. 399 comma 3, del T.U. Di cui al D.lgs 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell' A.S. 2015/16 ai soggetti di cui al comma 96 lett. b) assunti ai sensi del comma 98 lett. b) e c).; in particolare, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l' anno 2014/2015 partecipano a domanda alla mobilità territoriale e professionale anche in deroga al vincolo triennale per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C.

Nulla è previsto nella legge in ordine alla possibilità prevista dall'art. 6 del CCNI di ottenere titolarità su scuola.

La differenza non è di poco conto. Invero la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, ha introdotto una deroga alla previsione legislativa, comportante una evidente disparità di trattamento, **che ha gravemente pregiudicato i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016**.

*Avv. Nicola Maglione*

*Via Caracciano n.6 – 82011 Airola (Bn)*

*PEC: avvnicolamaglione@puntopec.it – partita IVA 00863200622*

*Tel. 0823 - 713439 - Tel.Pers. 335 - 8384991*

Infatti tale norma contrattuale, ha invogliato tutti i docenti immessi in ruolo entro l' A.S. 2014/2015 alla presentazione di domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità, per costoro, per il caso di soddisfazione sul primo ambito richiesto, di ottenere, in tale ambito, la titolarità su scuola e non, invece; solo su ambito. **Diversamente, in base alle statuizioni della L. 107/2015 e senza tale deroga, il docente in questione, già titolare su scuola in altra provincia, difficilmente avrebbe presentato domanda per trasferimento su Ambito**, dovendo sottostare come tutti gli altri, per l'assegnazione della scuola, alla c.d "chiamata diretta" da parte del dirigente scolastico.

Tali evidenti disparità di trattamento non trovano fondamento né nella L. 107/2015 né nel D.lgs 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego).

Anche per effetto delle evidenziate illegittimità delle O.M. n. 241/2016 e del CCNI, il ricorrente ha subito una ingiusta penalizzazione.

Il ricorrente nella compilazione della domanda di mobilità, dopo aver indicato come quinta preferenza per l'attribuzione della sede definitiva l'ambito territoriale **Campania 0008**, con punti **15 (ambito in cui, come già illustrato sub A)**, è stato illegittimamente preceduto da quattro partecipanti alla stessa fase C, di cui tre con punteggio più basso ed uno a pari punteggio ma più giovane del ricorrente)

Per Ambito Campania 0009, sesto ambito indicato nella domanda di mobilità, con punti 15, il ricorrente si è visto superare da altro docente con punteggio più basso, tale Bottalico Nicola (sopra indicato) che partecipando alla

## *Avv. Nicola Maglione*

*Via Caracciano n.6 – 82011 Airola (Bn)*

PEC: *avvnicolamaglione@puntopec.it* – partita IVA 00863200622

*Tel. 0823 - 713439 - Tel.Pers. 335 - 8384991*

medesima fase C ha ottenuto erroneamente l'assegnazione in luogo del ricorrente

E così via procedendo nello scorrimento delle preferenze come segnalate nella domanda di mobilità.

Se a ciò si aggiunge l'altra illegittimità denunciata, quella riguardante la possibilità di ottenere titolarità su scuola per alcune categorie, si comprende come l'intera procedura sia completamente viziata, considerato che il ricorrente non ha di fatto potuto partecipare su tutti i posti disponibili.

**E' palese la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, che ha subito una gravissima discriminazione essendole stata preclusa la mobilità a parità di condizioni.**

### **2. Mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità**

Altra questione che rileva sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Non è dato sapere, infatti, come l'algoritmo predisposto per l'individuazione delle sedi abbia funzionato, rectius se ha funzionato come avrebbe dovuto.

Quanto accaduto in relazione all'assegnazione di alcuni ambiti in fase D è, al contrario, la prova che sono stati commessi molti errori.

Al riguardo si può solo registrare il netto rifiuto opposto dall'Amministrazione alle reiterate richieste di rendere noto ai diretti interessati le modalità di funzionamento, al fine di rendere possibile il normale controllo sull'attività della P.A.

Tutto ciò ha comportato indubbiamente la violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

## *Avv. Nicola Maglione*

*Via Caracciano n.6 – 82011 Airola (Bn)*

PEC: *avvnicolamaglione@puntopec.it* – *partita IVA 00863200622*

*Tel. 0823 - 713439 - Tel.Pers. 335 - 8384991*

In più tali violazioni hanno compromesso in modo irreparabile l'attuale situazione lavorativa della ricorrente.

IL ricorrente, avendo ottenuto come sede definitiva La Spezia, per la mobilità 2017/2018 si è vista ridurre ancor di più le possibilità di ottenere un trasferimento nella propria provincia di Residenza, ma anche nella propria Regione e per assurdo anche nelle Regioni limitrofe.

Non sono state ascoltate né le richieste di rifacimento delle operazioni di mobilità, venute da più parti, né tantomeno quelle di rettifica di tutti gli innumerevoli errori commessi.

Il nuovo accordo CCNI sulla mobilità 2017/2018 lascia sostanzialmente invariata la situazione che si è delineata l'anno precedente, sebbene illegittima, e ha **riservato alla mobilità interprovinciale semplicemente il 30% dei posti disponibili e residuati al termine della mobilità provinciale** (a fronte del 100% dello scorso anno), percentuale assolutamente insufficiente per consentire il rientro nella propria residenza ai docenti che si trovano a centinaia di chilometri dalle proprie abitazioni.

Non solo. Mentre per l'A.S. 2016/2017 la scelta era stata fatta su 100 ambiti e 100 province, nella mobilità 2017/2018 potevano essere indicate **solo 15 preferenze**, di cui al massimo 5 scuole (per ottenere la titolarità su scuola) e 10 ambiti e/o province (per ottenere titolarità su ambito).

E' evidente che nella compilazione della domanda di mobilità il ricorrente, ove fosse stato assegnato ad un ambito della provincia di Benevento o Caserta, avrebbe potuto effettuare scelte di scuole (per ottenere definitivamente la

## *Avv. Nicola Maglione*

*Via Caracciano n.6 – 82011 Airola (Bn)*

PEC: avvnicolamaglione@puntopec.it – partita IVA 00863200622

Tel. 0823 - 713439 - Tel.Pers. 335 - 8384991

titolarità su di esse) o al limite di altri ambiti della stessa provincia, sicuramente meno distanti dalla città di residenza.

Invece il ricorrente ha potuto concorrere solo alla mobilità interprovinciale non avendo avuta alcuna chance di riavvicinarsi alla propria famiglia.

Tale lesione si ripercuote anche sulla limitazione di poter concorrere alle assegnazioni provvisorie provinciali, che in base al CCNI sulle assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni del personale docente e ATA per l'anno scolastico 2017/2018, precedono le assegnazioni provinciali interprovinciali,

il professore Maglione Nicola è padre di due figlie, di cui una minore Maglione Gaia nata a Benevento il 05/10/2003 e coniuge di Massaro Angela Maria, entrambi residenti nel Comune di Airola da più di tre mesi

Il ricorrente è titolare di cattedra con contratto a tempo indeterminato a La Spezia (come da presa di servizio del 1/9/17 che si produce), perchè ha potuto concorrere solo alle assegnazioni interprovinciali, la cui domanda ad oggi non è stata soddisfatta nonostante le pubblicazioni avvenute in data 22/08/2017

Si comprende dunque come il pregiudizio subito nell' A.S. 2016-2017 abbia avuto ripercussioni enormi, anche sulla scelta operata con la mobilità 2017/2018 di un ambito piuttosto che di un altro ed è stata fortemente condizionata dalla posizione occupata dal docente al momento della compilazione della domanda.

### **Giurisdizione del Giudice Ordinario sezione per le Controversie del Lavoro**

Non vi è dubbio che nel caso di specie sussista la giurisdizione del Tribunale adito, tanto più che lo stesso art. 1 comma 196 della L. 107/2015 ha espressamente previsto –richiamando un principio generale dell'ordinamento

## **Avv. Nicola Maglione**

Via Caracciano n.6 – 82011 Airola (Bn)

PEC: avvnicolamaglione@puntopec.it – partita IVA 00863200622

Tel. 0823 - 713439 - Tel.Pers. 335 - 8384991

giuridico – che <Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge>.

Tanto oltre a quanto previsto dall' art. 63 del D.lgs n. 165/2001 in base al quale <Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ,tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 ...> ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione ,il giudice li disapplica, se illegittimi. L' impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”

Per cui a prescindere dall' impugnazione diretta o meno della citata O.M. resta il fatto che la ricorrente, in quanto già dipendente della P.A. ha pieno diritto a rivolgersi alla G.O. a tutela dei propri diritti soggettivi.

### **Sussistenza del fumus boni juris e del danno grave ed irreparabile**

Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi.

Si sono ampiamente chiariti i diversi profili di violazione di norme e di disparità di trattamento emersi nella procedura di mobilità 2016/2017 qui impugnata nonché dalle violazioni successive che ne sono derivate.

Profili in base ai quali il ricorrente è stata preceduto o da docenti partecipanti a fasi successive o da docenti della stessa fase C con punteggio minore

In conseguenza della mancata assegnazione di ambito della Campania che gli spettava, il ricorrente sta subendo danni insuscettibili di risarcimento per equivalente, come la lontananza per periodi prolungati dalla propria famiglia,



## *Avv. Nicola Maglione*

*Via Caracciano n.6 – 82011 Airola (Bn)*

PEC: *avvnicolamaglione@puntopec.it* – partita IVA 00863200622

Tel. 0823 - 713439 - Tel.Pers. 335 - 8384991

dai propri affetti e dai propri amici, con deterioramento delle condizioni di salute anche a causa della età del ricorrente non più giovane

La sede in cui presta servizio, sita nella città di La Spezia, è distante circa 660 km dalla città di residenza (Airola) e per arrivarci ogni volta è necessario utilizzare più treni tra regionali, intercity e treni veloci, non esistendo una linea veloce unica, che perciò comporta un viaggio di almeno 7 o 8 ore con gravi disagi soprattutto nei momenti di cambio treno, per le lunghe attese nelle stazioni

Il ricorrente è stato perciò costretto ad allontanarsi dai propri familiari, già durante l'anno di prova svolto a Stresa conclusosi con successo, a cui si è dedicato con dedizione e continuità, sopportando la lontananza, i continui viaggi per vedere i propri cari, con un dispendio di soldi, forza fisica e perdendo momenti di vita quotidiana familiare, sottoponendo la propria figlia minore ad uno stress notevole ed ad una sofferenza silente, che ha talvolta visto ripercussioni negative sul suo percorso scolastico,

Ma il ricorrente sperava che il lavoro a cui si era dedicato portasse frutti, ma invano, avendo subito l'ingiustizia di vedersi scavalcare in graduatoria da docenti molto più giovani (almeno 20 anni in meno) di fase successiva o di punteggio inferiore, per poi ancora partecipare ad una nuova mobilità 2017/2018 ed avere la consapevolezza che, per gli errori pregressi di cui è stato vittima, non avrebbe avuto alcuna chance di tornare a casa, o quantomeno di accorciare il viaggio. Tutto ciò è profondamente ingiusto.

I docenti su indicati hanno ottenuto quest'anno ulteriore trasferimento e così il lavoro vicino alle loro case e ciò semplicemente per dire che gli errori, le

## **Avv. Nicola Maglione**

Via Caracciano n.6 – 82011 Airola (Bn)

PEC: avvnicolamaglione@puntopec.it – partita IVA 00863200622

Tel. 0823 - 713439 - Tel.Pers. 335 - 8384991

violazioni della mobilità del 2016/2017 ancora producono frutti lesivi per il ricorrente.

Come precisato nell'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna (v. 3684/2016 del 16.11.2016) il periculum in mora, in casi come quello che ci occupa, è *in re ipsa*, poiché il <trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di Km da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari, comporta, secondo l'id quod plerumque accidit, un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, medio-tempore, pregiudizi anche alle sfere patrimoniali e reddituale del lavoratore>.

**Allo stato la tutela cautelare appare quanto mai urgente ed essenziale, considerato che l'imminenza di altro anno scolastico, la necessità di allontanarsi da casa di nuovo, di stipulare contratto di locazione per lavorare a La Spezia, portano un pregiudizio grave ed imminente**

E' urgente dunque ottenere una pronuncia sul diritto della ricorrente all'assegnazione di uno degli ambiti sopra indicati **immediatamente**

&&&&&&

Ciò premesso il prof. Maglione Nicola, **in via cautelare e di urgenza ex art. 700 cpc** chiede che, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, vengano accolte le seguenti

### **Conclusioni**

1. In via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc, sospendere l'illegittimo provvedimento del MIUR del 13.08.2016 ed il conseguente del 25.07.2017, disponendo **1'**

## *Avv. Nicola Maglione*

*Via Caracciano n.6 – 82011 Airola (Bn)*

PEC: avvnicolamaglione@puntopec.it – partita IVA 00863200622

Tel. 0823 - 713439 - Tel.Pers. 335 - 8384991

### **assegnazione del ricorrente nell'ambito territoriale Campania 0008**

(in cui è stato illegittimamente scavalcato dai quattro partecipanti alla fase C, nonché dal partecipante alla fase successiva fase D dei trasferimenti 2016/2017) e ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione immediata all'emanando provvedimento cautelare;

2. Sempre in via cautelare ed urgente, in via subordinata, previa disapplicazione dell'art. 6 CCNI nella parte in cui prevede un diverso trattamento per gli assunti da Graduatorie di merito, disporre l'assegnazione **nell'ambito Campania 0004**, primo ambito scelto dal ricorrente per il ricongiungimento familiare, attribuito a docente proveniente da GM 2012
3. Nel merito, dichiarare il diritto del ricorrente, quale partecipante alla fase C della mobilità 2016/2017, all'attribuzione dell'ambito con priorità rispetto alla richiesta dei partecipanti alla stessa fase C ma provenireti da categorie di merito o concorso 2012 o provenienti dalla successiva fase D, che pertanto non possono scavalcarlo e, conseguentemente, dichiarare il diritto del prof. Maglione Nicola all'assegnazione in via definitiva all'ambito Campania 0008 oppure Campania 0009;
4. Sempre nel merito ed in subordine, ritenuta la disparità di trattamento con gli assunti nell'anno 2015/2016 provenienti da GM 2012, e disapplicata la relativa norma del CCNI, assegnare il ricorrente all'ambito Campania Ambito 0004 il primo in cui - secondo l'ordine degli ambiti indicati dal ricorrente nella domanda di mobilità - si è verificato il pregiudizio per l'istante;

**Avv. Nicola Maglione**

Via Caracciano n.6 – 82011 Airola (Bn)

PEC: [avvnicolamaglione@puntopec.it](mailto:avvnicolamaglione@puntopec.it) – partita IVA 00863200622

Tel. 0823 - 713439 - Tel.Pers. 335 - 8384991

5. Assumere ogni conseguente decisione a favore del ricorrente in dipendenza delle decisioni scaturenti dall' accoglimento delle sue domande
6. Condannare parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese e competenze della presente lite, che non avrebbe avuto motivo di essere se non ci fossero state tutte le lesioni dei diritti del ricorrente.

Pur ritenendo che non vi è necessità di operare integrazione del contraddittorio con i soggetti, che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti richiesti dal ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere l'assegnazione presso uno di tali ambiti senza indicazione di una specifica sede e ciò può avvenire anche in sovrannumero e quindi senza riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità, il ricorrente - tenuto conto del numero dei potenziali controinteressati - qualora venga invece ritenuto necessario, **chiede che il Tribunale adito voglia autorizzare la notifica ex art.151 cpc** (derogando alle formalità previste dall'art. 150 cpc) **mediante pubblicazione del ricorso sul sito del Miur o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria.**

Si chiede fin da ora che il Tribunale adito, esaurita la fase cautelare, fissi l'udienza per la discussione nel merito del ricorso con ogni conseguente incombente.

Ai sensi dell'art. 9 della L. 488/1999 si dichiara che la ricorrente versa un contributo di Euro 257,00.

Si producono mediante deposito in cancelleria i seguenti atti e documenti

1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato;

**Avv. Nicola Maglione**

Via Caracciano n.6 – 82011 Airola (Bn)

PEC: avvnicolamaglione@puntopec.it – partita IVA 00863200622

Tel. 0823 - 713439 - Tel.Pers. 335 - 8384991

2. domanda mobilità assegnazione ambito nazionale 2016-2017;
3. Copia e-mail proveniente dal MIUR del 13/08/2016
4. CCNI mobilità 2016/2017 del 08.04.2016;
5. O.M. n. 241/2016 dell' 08.04.2016;
6. Situazione di famiglia e residenza – autocertificazione -
7. Bollettino trasferimenti Campania 13.08. 2016;
8. Richiesta Tentativo di Conciliazione del 17/08/2016 trasmesso a mezzo due PEC
9. Copia carta d'identità del ricorrente.
10. CCNL Scuola del 29/11/2007
11. Copia atto di presa di servizio a La Spezia del 1/9/2017
12. Copia autorizzazione all' esercizio della professione di avvocato
13. Lettera Notifica Assegnazione Ambito Nazionale
14. E-mail del MIUR per Assegnazione Sede A.S. 2016/2017
15. Graduatoria trasferimenti docenti A019 anno 2016/2017
16. Assegnazione sede provvisoria fase C
17. Dichiarazione personale per le operazioni di mobilità 2016/2017
18. Docenti Nominati in Servizio Fase C con assegnazione di ufficio 2016/2017


AS, CERTIFICAZIONE MEDICA OSPEDALE LA SPEZIA

I documenti allegati verranno inviati con più buste telematiche, non essendo possibile un unico invio a causa della voluminosità dei file.

Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre anche in virtù della eventuale avversa costituzione. AI FINI DEL C.U. VALORE INDETERMINABILE

Salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

AIROLA-LA SPEZIA 14-10-2017

AVV. NICOLA MAGLIONE  




TRIBUNALE DELLA SPEZIA

n. 1084 del 2017 R.G.L..

Il Giudice monocratico,  
in funzione di Giudice del lavoro,  
nella persona del dottor Giampiero Panico,

letto il ricorso che precede,  
visti gli artt. 669 *bis* ss., c.p.c.,

FISSA

la comparizione avanti a sé delle parti per l'udienza del giorno 3 novembre 2017, ore 10:10;

DISPONE

che, nei confronti del convenuto MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (M.I.U.R.) la notifica avvenga, a cura del ricorrente, entro e non oltre il 28 ottobre 2017;

AUTORIZZA E DISPONE

che la notifica agli altri convenuti avvenga, a cura di parte ricorrente, entro il 28 ottobre, per via telematica mediante inserimento del ricorso, dell'istanza di determinazione delle modalità della notifica e del presente decreto nell'area tematica predisposta dal M.I.U.R. sul proprio sito istituzionale e destinata alle notifiche per pubblici proclami.

Manda la Cancelleria.

La Spezia, 19/10/2017

IL GIUDICE DEL LAVORO

(Giampiero Panico)

